

**ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI
NECESSARI IN CASO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AREA DEL COMPARTO**

In data **28 gennaio 2015** alle ore 14.30, presso il Presidio Ospedaliero di Vimercate, ha avuto luogo l'incontro per la sottoscrizione dell'ipotesi del contratto integrativo aziendale di cui sopra, tra:

l'Azienda Ospedaliera, nelle persone di:

- Dott. Pietro Caltagirone – Direttore Generale - *ASSENTE*
- Dott. Marco Bosio – Direttore Sanitario - *ASSENTE*
- Dott.ssa Isabella Galluzzo – Direttore Amministrativo - *ASSENTE*
- Dott. Valentino Colao – Direttore S.C. Risorse Umane
- Dott.ssa Anna Maria Gorini – Direttore SITRA

la **RSU** aziendale:

SIG./ SIG.RA *FATIMIA STUCCHI Patrizia Stucchi*

e le **OO.SS.**, nelle persone di:

SIGLA	NOMINATIVO
CGIL FP	SIG./SIG.RA <i>WALTER PALVARINI</i>
CISL FPS	SIG./SIG.RA <i>MARIA NIGIA CONZANI</i>
UIL FPL	SIG./SIG.RA <i>CAVALLOTTA RAFFAEL</i>
FSI	SIG./SIG.RA <i>BERNARDI MASSIMO ANTONIO</i>
NURSING UP	SIG./SIG.RA <i>—</i>
FIALS	SIG./SIG.RA <i>DELIA GIOVANBATTISTA</i>

insieme, di seguito, definite "Parti",

concordano e stipulano l'accordo riportato in allegato.

L'Azienda si impegna affinché i contingenti minimi di cui al presente accordo costituiscano anche la dotazione minima prevista per l'attività ordinaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vimercate, 28 gennaio 2015






Per il Datore di Lavoro:

NOMINATIVO	FIRMA
Dr. Pietro Caltagirone – Direttore Generale	<i>ASSENTE</i>
Dr. Marco Bosio – Direttore Sanitario	<i>ASSENTE</i>
Dr.ssa Isabella Galluzzo – Direttore Amministrativo	<i>ASSENTE</i>
Dr. Valentino Colao – Direttore S.C. Risorse Umane	<i>[Signature]</i>
Dr.ssa Anna Maria Gorini – Direttore SITRA	<i>[Signature]</i>

Per la R.S.U. aziendale:


	NOMINATIVO	FIRMA
1	SIG./ SIG.RA <i>PATRIZIA STUCCHI</i>	<i>[Signature]</i>

Per le OO.SS.:

SIGLA	NOMINATIVO	FIRMA
CGIL FP	SIG./ WALTER PALVARINI SIG.RA	
CISL FPS	SIG./ MARIA LIGIA SIG.RA CONSONNI	
UIL FPL	SIG./ CAVALLUTO SIG.RA RAFFAELE	
FSI	SIG./ SIG.RA SEVERA MASSIMO	
NURSING UP	SIG./ SIG.RA —	—
FIALS	SIG./ SIG.RA D'ELIA GIANBATTISTA	

Allegato:

- Accordo integrativo per la determinazione dei contingenti minimi necessari in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali - personale non dirigente dell'area del comparto



AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI MINIMI NECESSARI IN CASO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AREA DEL COMPARTO

Premesso,

- che i contingenti minimi in caso di sciopero erano già disciplinati con il Contratto Integrativo del 29 giugno 2004, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 16 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'accordo del 20 settembre 2001;
- che a decorrere dall'anno 2004 sono intervenuti rilevanti elementi modificativi dell'assetto organizzativo aziendale, per effetto sia dell'affermamento dei presidi di Sesto San Giovanni e Vaprio d'Adda ad altri Enti a decorrere dal 1 gennaio 2009, sia dell'attivazione del nuovo presidio ospedaliero di Vimercate a decorrere dal 2010;
- che anche nei rimanenti Presidi Ospedalieri, nel periodo intercorso dalla sottoscrizione del precedente accordo, sono intervenute importanti modifiche ed evoluzioni dell'organizzazione, in particolare conseguentemente all'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale nel frattempo adottati;
- che tali elementi modificativi incidono nella organizzazione dei servizi pubblici da considerarsi essenziali nell'Azienda Ospedaliera, per i quali deve essere garantita la continuità delle prestazioni in caso di sciopero, e che rendono pertanto necessario aggiornare quanto già disciplinato nel citato accordo del 2004;
- che il quadro normativo di riferimento in tale tematica rimane quanto già disciplinato nell'accordo "sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale" del 20.09.2001, nonché di quanto disciplinato dalla legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
- che le disposizioni del presente accordo si applicano a tutto il personale dell'Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell'area del comparto;

tutto quanto ciò premesso si conviene quanto segue

ART. 1 – SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1.1 Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000, ed ai sensi delle disposizioni attuative di cui all'accordo del 20 settembre 2001 tra l'ARAN e le OO.SS. rappresentative del 20 settembre 2001, sono da considerarsi essenziali i seguenti servizi:

- assistenza sanitaria

- igiene e sanità pubblica
- veterinaria
- protezione civile
- distribuzione energia, gestione e manutenzione impianti tecnologici, sistemi informatici ed apparecchiature elettromedicali;
- erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

1.2 Nell'ambito dei servizi essenziali previsti di cui al comma precedente, è garantita, con le modalità disciplinate con il presente accordo, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

A) ASSISTENZA SANITARIA

a1) Assistenza d'urgenza

- Pronto soccorso medico e chirurgico
- Rianimazione, terapia intensiva
- Unità coronariche
- Prestazioni di ostetricia connesse ai parti
- Medicina neonatale
- Servizio trasporto infermi
- Emodialisi

a2) Assistenza ordinaria

- Servizio di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva ed attività di supporto ad essa relative
- Unità spinali
- Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate
- Assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori
- Assistenza ad anziani e portatori di handicap, anche domiciliare ed in case protette
- Nido ed assistenza neonatale
- Attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

a3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

- Servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso
- Servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti, banche latte per i neonati

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

- Raccolta ed allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente
- Servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, e amministrative, nonché referendarie

B) IGIENE E SANITA' PUBBLICA

- Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti
- Controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi

C) PROTEZIONE CIVILE

- Attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora non previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi

D) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI, SISTEMI INFORMATICI ED APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

- Attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, impianti tecnologici sanitari, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate
- Interventi urgenti di manutenzione degli impianti
- Gestione dei sistemi informativi (reti, hardware e sistemi, software) indispensabili alla corretta conduzione delle attività sanitarie (es. CUP, Cartella Clinica informatizzata ecc.)
- Interventi urgenti di manutenzione degli impianti ed apparecchiature elettromedicali

E) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

- Attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; (tale servizio deve essere garantito solo nel caso in cui lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese)

ART. 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE

2.1 In applicazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e di quanto indicato nel precedente art. 1, vengono individuati i criteri da seguire per la definizione, a livello di singolo presidio ospedaliero e di singola struttura complessa/unità organizzativa/servizio, i

[Handwritten signatures and initials]

contingenti minimi di personale necessari ad assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili per garantire il diritto alla salute in caso di sciopero.

2.2 I contingenti di personale di cui al comma precedente sono costituiti come segue:

- a) contingenti di personale, suddivisi per categoria e profilo
- b) criteri e modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singola unità organizzativa/servizio.

2.3. Criteri di individuazione dei contingenti minimi:

- a) **Area dell'assistenza sanitaria d'urgenza:** va assicurata la presenza in servizio del personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno ordinario, senza alcun potenziamento o decremento;
- b) La presenza in servizio **di tutto il restante personale**, ad esclusione di quello di cui al punto precedente, dovrà essere commisurata ai contingenti, ed alla attività se necessario, non superiori a quelli previsti nei giorni festivi, fatti salvi i casi eccezionali e documentati per i quali, pur non essendo previsto un turno lavorativo festivo, si ravvisa la necessità di un turno minimo di servizio attivo. Ne deriva che, nel caso di unità organizzative/servizi non operanti nei giorni festivi, ma eroganti prestazioni indifferibili nell'interesse dell'utenza, deve essere previsto un turno di servizio "minimo", pari al livello di organico minimo al di sotto del quale l'Azienda si impegna a non scendere anche nei periodi critici per accentuata assenza di personale: ferie estive, malattie stagionali;

2.4. I contingenti minimi di personale chiamati a garantire la continuità assistenziale e terapeutica durante gli scioperi a salvaguardia del diritto alla salute dell'utenza, nell'ambito dei presidi e strutture in cui si articola l'Azienda, sono individuati e quantificati dettagliatamente nelle schede allegate al presente accordo (**Alleg. 1**), di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.5. L'Azienda si riserva di apportare le necessarie modifiche/integrazioni al sopra citato allegato in presenza di riassetto organizzativi o attivazione di diversi e nuovi servizi nelle proprie strutture, previa informazione preventiva alle OO.SS. rappresentative ed alla RSU aziendale.

2.6. Tenuto conto di quanto disciplinato a livello nazionale in merito ai tempi e durata delle azioni di sciopero, in caso di sciopero superiore all'intera giornata (h 24) si potranno prevedere contingenti minimi maggiormente adeguati alle diverse e più complesse esigenze organizzative interne ed assistenziali, previo confronto con le parti sindacali.

ART. 3 – MODALITA' OPERATIVE ED ORGANIZZATIVE

3.1. In particolare le Parti, nel fare espresso riferimento agli artt. da 1 a 6 delle norme di garanzia di cui all'accordo del 20 settembre 2001, concordano i seguenti criteri organizzativi, in caso di proclamazione dello sciopero da parte delle OO.SS. del personale del comparto e della R.S.U.:

1. Almeno 5 giorni prima dello sciopero, i Responsabili dei Servizi/Strutture/Unità Organizzative individuano i nominativi dei dipendenti, appartenenti ai profili previsti nei contingenti minimi, utilizzando, volta per volta, il metodo della rotazione del



personale appartenente al medesimo profilo ed in relazione alle richieste dei dipendenti interessati, da includere nei contingenti minimi essenziali tenuti alla erogazioni delle prestazioni indispensabili ed in quanto tali esonerati dalla effettuazione dello sciopero;

2. I Responsabili delle suddette Strutture/Unità Organizzative/Servizi comunicano tempestivamente i nominativi individuati alle Direzioni Sanitarie di Presidio, nonché comunicano per iscritto e mediante affissione all'interno del reparto/servizio/unità organizzativa, od altra efficiente modalità di comunicazione, i nominativi ai singoli dipendenti interessati.
3. Il dipendente così individuato, entro 24 ore dal ricevimento della notizia della sua inclusione nel contingente minimo, ha diritto di esprimere al proprio Responsabile, tramite la mail istituzionale, la volontà di adesione allo sciopero, chiedendo conseguentemente la sostituzione, qualora sia possibile. In questo caso, il Dirigente provvede, se possibile, alla sua sostituzione con altro dipendente dello stesso profilo. In mancanza di una espressa volontà di adesione allo sciopero stesso, varrà il principio del "silenzio assenso".
4. L'assistenza sanitaria d'urgenza, di cui all'art. 2 lettera a1) dello Accordo 20 settembre 2001, è garantita dal personale del ruolo sanitario e tecnico che è normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.
5. I contingenti di personale destinati alle altre prestazioni indispensabili, ad eccezione di quelle di cui al punto precedente, sono di norma non superiori a quelli previsti per i giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
6. Le Parti si impegnano comunque a concordare, per i giorni di sciopero e per specifici settori, eventuali maggiori contingenti, in presenza di particolari ed eccezionali circostanze.
7. Il personale non individuato nei contingenti non può essere contattato preventivamente dai Responsabili delle rispettive Strutture, per conoscere la propria scelta circa l'adesione allo sciopero.
8. Ai dipendenti che riassumono servizio dopo un periodo di ferie, aspettativa o permesso, l'inserimento nei contingenti è comunicato in modo individuale e diretto.
9. L'Azienda informa immediatamente al ricevimento della notifica dello sciopero, gli utenti circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero che incide sull'erogazione dei servizi, tenendo anche conto delle esigenze di tutte le associazioni di volontariato all'interno dell'Azienda, senza vanificare l'azione dello sciopero.
10. I responsabili delle Strutture/Unità Organizzative/Servizi comunicano alla S.C. Risorse Umane, ufficio relazioni sindacali, nella stessa giornata dello sciopero, entro le ore 14,30, i nominativi di coloro che hanno aderito allo sciopero, ai sensi dell'art. 5 della Legge 12 giugno 1996, n. 146 e successive m.i..
11. In caso d'inosservanza delle disposizioni previste dalla legge n.146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, dal CCNL citato in premessa e dall'Accordo del 20.9.2001 nonché dal presente Accordo, si applicano le sanzioni di cui alla predetta legge.

3.2 Dal momento di acquisizione della comunicazione della data di proclamazione dello sciopero – che va notificata all'azienda, a norma di legge, con un preavviso non inferiore a 10 gg. – i Responsabili delle unità organizzative/servizi/strutture, sospendono la concessione di congedi ordinari per ferie o recuperi ore o permessi brevi coincidenti con il giorno/periodo di sciopero, qualora non programmati anticipatamente rispetto alla proclamazione dello sciopero.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with a small '5' written below it.

3.3. I responsabili delle Unità Organizzative/Servizi/Strutture, nonché i coordinatori sanitari/referenti, dovranno aver esperito ogni utile tentativo per reperire il personale atto a sostituire i colleghi in turno che volessero assentarsi dal lavoro per aderire allo sciopero. La procedura sarà la seguente:

- utilizzare il personale non precettato dallo sciopero, nell'ambito del Dipartimento/Presidio e quindi disponibile a ricoprire i turni di lavoro;
- consultare il personale assente a titolo di riposo;
- consultare il personale assente a titolo di ferie non estive;

Nel caso la sostituzione non sia possibile, rimane in servizio il personale già previsto in turno. Nel caso inoltre di una assenza riferibile ad un evento non prevedibile, si provvederà alla sostituzione secondo le modalità previste normalmente per tali eventi.

3.4. I nominativi del personale in turno, esonerato dalla effettuazione dello sciopero, sono a disposizione delle OO.SS. e sono consultabili di norma presso le bacheche dei singoli servizi/Unità organizzative, o presso l'ufficio "relazioni sindacali" dell'azienda.

3.5 È in ogni caso vietata la sostituzione di dipendenti, precedentemente inclusi nei contingenti minimi e che abbiano chiesto ed ottenuto la propria sostituzione in quanto intenzionati a partecipare allo sciopero, mediante l'attivazione di specifici contratti aggiuntivi di somministrazione.

ART. 4 - SITUAZIONI OSTATIVE ALL'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO

Le azioni di sciopero non possono essere effettuate nei seguenti periodi:

- mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua ed il martedì successivo.

Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

ART. 5 - NORME DI RINVIO


Per quanto riguarda le modalità di effettuazione degli scioperi e le procedure di raffreddamento e di conciliazione, nonché per ogni altro riferimento non richiamato dal presente accordo, le Parti rinviando a quanto espressamente previsto dalla vigente normativa nazionale in materia ed a quanto disciplinato dal richiamato accordo del 20 settembre 2001.

Il presente accordo ha validità sino alla sottoscrizione di un successivo accordo aziendale in materia.


Data 28 GENNAIO 2015

Allegato 1:

- Contingenti PO Carate
- Contingenti PO Giussano
- Contingenti PO Desio
- Contingenti PO Seregno
- Contingenti PO Vimercate




any
* DMR




Clay

PM

10/10



Handwritten notes including the word "ellips", a circled symbol, and other illegible scribbles.



Elly

or


or

or

or

10

~~Handwritten signature and text, possibly including 'Jill W. Day'.~~



W^{rs} to the Aug

[A large, faint, diagonal line or scribble spans the entire page.]

[Handwritten scribbles and marks at the bottom right corner, including a large 'W' shape and other illegible marks.]